

Lavoro accessorio: come effettuare la comunicazione preventiva alla Dtl

18 OTTOBRE 2016 DI TELECONSUL EDITORE S.P.A.



L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni sulle modalità applicative della nuova disciplina in materia di voucher. Il committente dovrà, fra gli altri adempimenti, inviare, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica appositamente creati.

Il Legislatore, con il correttivo al Jobs act, ha introdotto l'obbligo, per i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Novità anche per i committenti imprenditori agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, tali soggetti sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento però ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto, il Ministero del lavoro potrà indicare le modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Nelle more della sua adozione, per adempiere ai nuovi obblighi di legge si dovrà procedere come segue:

- resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS;
- il committente dovrà, inoltre, inviare, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (**elencati nella circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2016**). Le e-mail, che devono essere prive di qualsiasi allegato, dovranno riportare i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale, i quali andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati;
- eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate e inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;
- sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, le Direzioni del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali.

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida. Si ricorda, tuttavia, che anche l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della massisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, dell'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 correttivo al Jobs act e la diffusione di queste prime indicazioni da parte del Ministero del lavoro.

Al termine della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire, con il citato decreto ministeriale, l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it
Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it
Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it
Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it
Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it
Voucher.Asti@ispettorato.gov.it
Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it
Voucher.Bari@ispettorato.gov.it
Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it
Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it
Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it
Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it
Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it
Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it
Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it
Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it
Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it
Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it
Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it
Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it
Voucher.Como@ispettorato.gov.it
Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it
Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it
Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it
Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it
Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it
Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it

Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it
Voucher.Genova@ispettorato.gov.it
Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it
Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it
Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it
Voucher.Latina@ispettorato.gov.it
Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it
Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it
Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it
Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
Voucher.Modena@ispettorato.gov.it
Voucher.Molise@ispettorato.gov.it
Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it
Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it
Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it
Voucher.Padova@ispettorato.gov.it
Voucher.Parma@ispettorato.gov.it
Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it
Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it
Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it
Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it
Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it
Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it

Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it
Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it
Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it
Voucher.Savona@ispettorato.gov.it
Voucher.Siena@ispettorato.gov.it
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it
Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it
Voucher.Torino@ispettorato.gov.it
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it
Voucher.Varese@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it